



Prot. n. **A006RT/167503/Q.100.80.40**
da citare nella risposta

Data: **17/6/2008**

Allegati: Quesito prot. A006RT/176355/125.22.1 del 29.06.2007

Oggetto: Risposta a quesito su applicazione DPGR 62/2005

Comunicazione trasmessa solo via fax
Sostituisce l'originale ai sensi
dell'art.6, comma 2, della L.412/91

- A** **Consulta tecnica degli Ordini e Collegi
Della Provincia di Grosseto**
c/o Ordine Ingegneri Provincia Grosseto
Fax 0564.417517
- p.c.** **Direzione Provinciale Lavoro Grosseto**
Servizio Ispezione del Lavoro
Fax 0564 20094
- p.c.** **Direttori Dipartimenti della Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)

In riferimento alla Vs nota allegata sull'applicazione del regolamento regionale emanato con DPGR 62/2005, sintetizzabile nei seguenti 4 punti, si precisa quanto segue:

1. Difficoltà a realizzare percorsi di tipo permanente, nel caso di pensiline isolate (tipo distributori di carburanti): l'unica struttura verticale sono i pilastri, che hanno in sommità la convergenza delle travi, rendendo molto problematica la creazione di una scala e un percorso esterno al perimetro della pensilina, che andrebbe a incidere sulla funzionalità stessa della struttura.

L'interpretazione di quali "coperture" siano da annoverare tra quelle che rientrano nel campo di applicazione del DPGR 62/R del 2005 "Regolamento di Attuazione dell'art.82 delle L RT 1/05", da ora in poi chiamato Regolamento, deve tenere conto dello specifico contesto a cui è rivolta la norma.

Questa infatti si occupa di definire standard di sicurezza nelle operazioni di FUTURA MANUTENZIONE di questa e di quanto in essa è collocato. Tettoie o pensiline, accessorie e non, rientrano tra i casi previsti dal Regolamento; qualora però gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti, utilizzando idonee attrezzature, **senza necessità di sbarco sulla copertura stessa**, questi rientrano tra i casi per i quali il Regolamento permette di adottare misure di tipo non permanente (che dovranno essere comunque specificate all'interno dell'elaborato tecnico della copertura, ai sensi dell'art.5 comma 4 del Regolamento)

2. Difficoltà a realizzare percorsi di tipo permanente, nel caso di installazione di scale esterne: per il Regolamento Edilizio di alcuni Comuni sono computate nella volumetria del fabbricato, oppure in zone vincolate (vincolo paesaggistico) non sono consentite.

Senza entrare nell'ambito della discrezionalità interpretativa e normativa riconosciuta ai Comuni, si ricorda come con Delibera RT n. 191 del 20 marzo 2006 è stata approvata la Circolare interpretativa del Regolamento che



invitava le Amministrazioni Comunali a modificare i Regolamenti Edilizi nelle parti strettamente legate ad aumentare il livello di sicurezza:

"4. Eventuali adempimenti ai fini dell'adeguamento del regolamento edilizio comunale al regolamento regionale:

Al fine di incentivare la più ampia applicazione delle norme previste dal suddetto Regolamento, sia per le nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si invitano le amministrazioni comunali a modificare i propri regolamenti edilizi nelle parti in cui siano eventualmente computate nel volume edificabile e/o nell'altezza massima dei fabbricati le opere e i manufatti necessari per garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza. Si ritiene che, trattandosi di adempimento obbligatorio ai sensi della legge, la realizzazione delle opere e dei manufatti necessari per garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza non sia da computarsi nel volume edificabile e/o nell'altezza dei fabbricati."

Il Regolamento non indica delle soluzioni precostituite obbligatorie ma solo degli obiettivi da conseguire, il modo con cui debbano essere conseguiti è lasciato alla professionalità del progettista. Soluzioni alternative a quelle permanenti sono ammesse qualora vi siano motivazioni che non ne consentano la loro messa in opera come, ad esempio vincoli di natura normativa o regolamentare, vedi art. 7 comma 4 del Regolamento e Circolare approvata con Deliberazione n. 191 del 20 marzo 2006.

3. Installazione di abbaini per l'accesso alla copertura: in alcuni comuni (vedi Comune di Grosseto in zone rurali) non è consentito

Il Regolamento non prevede il ricorso obbligatorio a sistemi di accesso interni all'edificio, bensì lascia al progettista la scelta di realizzare un punto di accesso interno o esterno; qualora non sia possibile, per qualsiasi causa oggettiva, quali vincoli di natura regolamentare o normativa, provvedere ad un accesso interno, si individuerà un accesso esterno il cui raggiungimento dovrà essere realizzato in via prioritaria con misure di tipo permanente, e, solo in caso di dimostrata impossibilità a realizzarle, si potrà ricorrere a misure di tipo non permanente. Per quanto riguarda i requisiti dimensionali e prestazionali dei vari sistemi, si rimanda alle norme specifiche di riferimento, non ultime le norme tecniche UNI.

4. Difficoltà a realizzare percorsi di tipo permanente, nel caso di Cappelle funerarie: installazione di una scala interna o esterna? Inoltre è stato fatto osservare che un accesso, ad esempio esterno alla copertura paradossalmente può essere fonte di pericolo, in quanto chiunque potrebbe accedere alla copertura medesima con facilità, e ovviamente privi dei dispositivi anticaduta di tipo retrattile o il doppio cordino o anche una semplice imbracatura indispensabili per poi operare in sicurezza sulla copertura.

Le coperture delle cappelle funerarie in quanto delimitazione superiore di un involucro edilizio rientrano fra quelle soggette al campo di applicazione del Regolamento.

In merito alla scelta del sistema di accesso la norma lascia al progettista la scelta della soluzione più idonea; in merito all'accesso esterno come fonte di pericolo si fa rilevare come la norma UNI 8088 indichi quali siano i criteri progettuali corretti, nel caso specifico viene indicato come buon criterio progettuale quello che gli accessi (salvo i casi di deroga previsti dal Regolamento stesso) debbano essere fissi e muniti di sbarramento che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate.



Il Regolamento non indica soluzioni progettuali obbligate ma obiettivi da perseguire per una sicurezza nelle successive manutenzioni delle coperture, con sistemi che devono essere prioritariamente in dotazione permanente alla copertura stessa.

Distinti saluti,

Il Responsabile del Settore
Sicurezza e Salute sui Luoghi di Lavoro
ing. Marco Masi


MM \ fv

VIGIANI
2/7/07



3083
22-1

RACCOMANDATA



SPETT.LE DIREZIONE GENERALE
DEL DIRITTO ALLA SALUTE E POLITICHE
DI SOLIDARIETÀ
SETTORE PREVENZIONE E SICUREZZA
Via Taddeo Alderotti, 26/n - 50139 Firenze

e. p.c. ALL'ASL n° 9 Grosseto
via Cimabue
58100 Grosseto


ALLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Serv. Ispezione del Lavoro
U.O.V vig. Tec.
Via Damiano Chiesa n° 18

Oggetto: Proposta di modifica al comma 2 articolo 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005

I sottoscritti rappresentanti degli ordini professionali degli Ingegneri, Periti Industriali, Architetti e Geometri della provincia di Grosseto, appartenenti alla Consulta della Sicurezza istituita presso la Unità Sanitaria Locale n.9 – Grosseto, propongono una modifica al comma 2 articolo 7 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 novembre 2005 per quanto concerne i percorsi ed accessi di tipo permanente.

Infatti da numerose osservazioni rivolteci dagli iscritti agli Ordini e Collegi Professionali è risultata di difficile applicazione la realizzazione di percorsi di tipo permanente per arrivare in copertura di alcune tipologie di opere edilizie, anche di nuova costruzione, a causa di vincoli e/o impedimenti di varia natura: strutturali, architettonici e/o regolamenti comunali, come ad esempio nel caso di:

- 1) Pensiline isolate (tipo distributori di carburanti) : in cui l'unica struttura verticale che sono i pilastri hanno in sommità la convergenza delle travi rendendo molto problematica la creazione di una scala e un percorso esterno al perimetro della pensilina andrebbe a incidere sulla funzionalità stessa della struttura
- 2) Installazione di scale esterne :
 - a) per il regolamento edilizio di alcuni comuni sono computate nella volumetria del fabbricato,
 - b) in zone vincolate (vincolo paesaggistico) non sono consentite







- 3) Installazione di abbaini per l'accesso alla copertura: in alcuni comuni (vedi Comune di Grosseto in zone rurali) non è consentito
- 4) Cappelle funerarie: installazione di una scala interna o esterna?

Inoltre è stato fatto osservare che un accesso, ad esempio esterno alla copertura paradossalmente può essere fonte di pericolo, in quanto chiunque potrebbe accedere alla copertura medesima con facilità, e ovviamente privi dei dispositivi anticaduta di tipo retrattile o il doppio cordino o anche una semplice imbracatura indispensabili per poi operare in sicurezza sulla copertura.

Per quanto sopra esposto si propone la seguente modifica dell'art. 7 comma 2:

"I Percorsi e gli accessi siano predisposti in modo da assicurare la massima sicurezza nel rispetto delle normative vigenti".

I componenti della Consulta

Ordine architetti	Ordine Ingegneri	Collegio Geometri	Collegio Per. Ind.
			

GROSSETO, 20 GIU. 2007

ORDINE APPC - prot.491/2007